DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE

Art. 12

Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni 2024

Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Non si da' luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le disposizioni del comma 1 non rilevano ai fini dell'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189.

Versione in vigore dal 18 giugno 2025, non più in vigore dal 2 agosto 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale
Estremi	Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale/art-12-disposizioni-in-materia-di-termini-di-presentazione-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it